

# “ANCORA BUONO, NON GETTIAMOLO VIA”

## COSA DONARE

PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI  
PRODOTTI ALIMENTARI SECCHI  
PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA  
PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA

### PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI

1. PRODOTTI FRESCHI IN SCADENZA
2. PRODOTTI DA FORNO (pane, dolci..)
3. FRUTTA E VERDURA
4. YOGURT, DESSERT A LUNGA CONSERVAZIONE, LATTICINI ED ALTRI PRODOTTI DA BANCO
5. CIBI COTTI (primi piatti, secondi, contorni)

**IL RITIRO DEI PRODOTTI VIENE EFFETTUATO DAI VOLONTARI DEL MARKET A NORMA DI LEGGE ( MANUALE DI AUTOCONTROLLO, REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA L283-1962)**

VANNO INDICATI:

- TIPOLOGIA PRODOTTO,
- QUANTITA', STAB DI PRODUZIONE E DATA

LA CONFEZIONE E I BENI:

- NON DEVONO ESSERE ALTERATI ( ES. PANE BAGNATO, CONFEZIONE FORMAGGIO APERTA/ROTTA);
- DEVONO ESSERE SEPARATI PER TIPOLOGIA (FRUTTA DAL PANE...)
- NON DEVONO ESSERE CONTAMINATI DA CORPI ESTRANEI

### PRODOTTI ALIMENTARI SECCHI

- PRODOTTI A BASE DI FARINA : pasta , prima colazione (solubili e pronti) ecc...
- RISO
- OLI
- ZUCCHERO
- PRODOTTI IN SCATOLA condimenti
- PRODOTTI PRIMA INFANZIA omogeneizzati, latte in polvere, biscotti, i succhi, ecc....

**Le procedure di conservazione e di ritiro sono analoghe a quelle dei prodotti freschi con criticità minori considerata la natura dei prodotti**

### PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA

**Le caratteristiche di questi prodotti che possono essere donati sono analoghe a quelli degli alimenti: confezioni integre, non contaminate ecc... uguale la prassi degli adempimenti**

# COME DONARE

Il 30 novembre 2012 è stata pubblicata una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo che definisce “spreco alimentare”: “l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche oppure perché prossimi alla scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere eliminati e smaltiti producendo conseguenze negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese. Fra le varie proposte per limitare lo spreco vengono incoraggiate le istituzioni pubbliche e di volontariato a raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari inutilizzate ma ancora commestibili, come misura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di tutela sociale”. Nello spirito delle proposte europee si muovono le molteplici iniziative che si sono sviluppate nel territorio regionale che, in modo spontaneo o attraverso l’azione sinergica di enti pubblici e associazioni di volontariato, hanno consentito negli ultimi anni il recupero e il riutilizzo di quantitativi significativi di prodotti alimentari. Tutte queste derrate, probabilmente destinate a diventare rifiuto con oneri aggiuntivi per le aziende e fonte d’inquinamento per l’ambiente, invece sono state un prezioso ausilio per far fronte alla progressiva richiesta di aiuto di cittadini in condizioni di grave disagio economico.

## AGEVOLAZIONI AI FINI IGIENICO SANTARI LEGGE 25 GIUGNO 2003, N. 155 – LEGGE DEL BUON SAMARITANO

Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti.

**VIENE IN QUESTO MODO ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DI PERCORSO DA PARTE DEL SOGGETTO DONANTE CHE CONSEGNA ALL’ONLUS INCARICATA DEL PRELIEVO**

## AGEVOLAZIONI AI FINI FISCALI - IRS-IRES - ART. 13 DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 46

**Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici**, alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono **ceduti gratuitamente** alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.=

### **NON VANNO A FORMARE IL REDDITO D’IMPRESA**

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ d’impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. **La cessione gratuita di tali beni**, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico =

**POSSONO ESSERE CONSIDERATE EROGAZIONI LIBERALI DA PORTARE IN DEDUZIONE.**

Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni

## **SI TRATTA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER INCENTIVARE L'APPONTAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO**

### **AGEVOLAZIONI AI FINI FISCALI ART. 10, N. 12 DEL D.P.R. 633/1972 E ART. 61 133/1999 ESENZIONE IVA PER PRODOTTI CEDUTI ALLE ONLU**

le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle onlus **SONO ESENTATE DAL REGIME IVA**

**15. I prodotti alimentari** non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonche' per prossimita' della data di scadenza, **ceduti gratuitamente** ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, **si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto**

**2.** Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalita':

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.

La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 5.164,57.;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti per natura, qualita' e quantita' dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b

## **ADEMPIMENTI DONAZIONI**

Non esistono limiti di importo per la donazione di derrate alimentari. Per la cessione di beni prodotti dall'impresa e' necessario compiere alcuni adempimenti:

- una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Entrate (e al locale comando della G.d.F. se l'importo supera i €5.164,57). Tale raccomandata non e' necessaria per le cessioni di beni

deperibili o di modico valore. La raccomandata deve pervenire entro 5 gg. prima della consegna della merce e deve contenere i seguenti dati:

- a. data, ora e luogo di inizio trasporto;
- b. luogo di destinazione finale del trasporto;
- c. valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di acquisto o produzione;
- d. natura, qualità e quantità della merce donata;
- e. dati identificativi della ditta e dell' ONLUS ricevente.

La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotarne qualità e quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo alla donazione.

•una dichiarazione rilasciata all'impresa della ONLUS beneficiaria, con la quale si dichiara:

- a. La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T.;
- b. Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante della ONLUS o da un soggetto da lui delegato, e, trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Le aziende, inoltre, sono tutelate dalla Legge 155/03, detta del "Buon Samaritano", che le solleva da ogni responsabilità relativa ai prodotti alimentari donati, assimilando onlus al consumatore finale.